

DISEGNO DI LEGGE N° 85

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 955 II Legislatura

"NORME PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,
CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI E PER L'ADESIONE AD ENTI
ED ASSOCIAZIONI"

Approvato dalla G.R. nella seduta del 19/11/1979.

REGIONE PUGLIA

SCHEMA D.D.L. " NORME PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI E PER L'ADESIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI". RELAZIONE

L'unito schema di d.d.l. intende disciplinare in modo più completo ed organico, rispetto a quanto previsto dalla legge n. 31/75, la partecipazione della Regione Puglia alle iniziative che per contenuti e finalità possano presentare un profilo di interesse regionale. E, al tempo stesso, introdurre una normativa prima non esistente in materia di adesioni ad enti ed associazioni che perseguono finalità di pubblico interesse.

La fissazione di termini, ancorché ordinatori, prima non previsti, la necessità di produzione di documentazioni, la previsione di alternative forme di intervento, la differenziata competenza degli organi secondo la misura ed il tipo dell'intervento costituiscono importanti innovazioni, non poche delle quali finalizzate a garantire una maggiore selettività degli interventi e legittimità della spesa, altre volte ad assicurare maggiore tempestività e celerità degli interventi, dalla fase decisionale a quella attuativa.

L'esperienza maturata negli anni decorsi ha altresì suggerito, oltre che la introduzione di un adeguamento della previsione di spesa alle effettive esigenze di intervento, l'opportunità di prevedere la possibilità di finanziamento, a carico del bilancio successivo a quello di competenza, entro il limite percentuale del 20%, delle istanze contributive non istruite alla scadenza dello stesso.

Colucci

REGIONE PUGLIA

Schema d.d.l. "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a Convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l'adesione ad enti ed associazioni".

ART. 1

La Regione può, nell'ambito delle attività volte al perseguimento delle proprie finalità statutarie:

- a) - organizzare, sia direttamente che in collaborazione con altri enti ed associazioni pubbliche e private, convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche attinenti alle materie di competenza regionale o delegata, o concernenti gli aspetti istituzionali, organizzativi e rappresentativi dell'ente;
- b) - partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed ogni altra iniziativa assunta da enti, comitati, istituzioni ed associazioni pubbliche e private, che attengano all'esplicazione delle funzioni regionali o che concernano temi e problemi di pubblico interesse, nonché a manifestazioni, esposizioni e mostre agricole, industriali, artigianali, commerciali, culturali, turistiche e sportive che non godano di altri contributi regionali;
- c) - aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati ed a qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si propongano lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale o che perseguano finalità di pubblico interesse sempreché non abbiano scopi di lucro e non godano di altri contributi previsti da leggi regionali.

REGIONE PUGLIA

ART. 2

Nel caso previsto dall'art.1, lettera a), ove l'organizzazione sia di esclusiva pertinenza della Regione, le spese sono assunte a totale carico del bilancio regionale; ove avvenga in collaborazione con altri enti ed associazioni, la Regione può concedere ad essi un contributo finanziario o assumere direttamente parte dei relativi o neri.

REGIONE PUGLIA

ART. 3

La partecipazione di cui all'art.1, lettera b), può consistere:

- 1) - nella concessione del Patronato della Regione Puglia, del Patrocinio presidenziale o assessorile;
- 2) - nella concessione di contributi finanziari nelle spese o nell'assunzione diretta di parte dei relativi oneri;
- 3) - nell'invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico od illustrativo, nella presenza di amministratori o di funzionari regionali, nonché di esperti estranei all'Amministrazione regionale;
- 4) - nel conferimento di targhe, coppe e altri premi, anche in denaro, secondo la natura e l'importanza della manifestazione.

Il Patronato della Regione Puglia é concesso, dal Presidente della Giunta regionale, in favore di manifestazioni di particolare rilievo.

Il Patrocinio presidenziale o assessorile sono rispettivamente concessi dal Presidente della Giunta o dagli Assessori Regionali, in relazione alla natura della manifestazione.

La richiesta di partecipazione deve essere corredata :

- da relazione illustrativa della iniziativa da cui possa desumersi l'attinenza all'esplicazione di funzioni regionali o il pubblico interesse della medesima;
- da piano finanziario della manifestazione, in caso di richiesta di partecipazione contributiva, con l'indicazione delle entrate previste per contributi o proventi vari e del contributo richiesto ai sensi della presente legge;

REGIONE PUGLIA

- da ogni ulteriore elemento necessario e utile ai fini della determinazione delle modalità di partecipazione richiesta e degli eventuali oneri di spesa gravanti sul bilancio regionale.

La partecipazione di amministratori, funzionari ed esperti di cui al presente articolo comporterà, oltre il pagamento di eventuali quote partecipative, l'applicazione del rispettivo trattamento di missione commisurato, per gli esperti, a quello spettante al coordinatore di settore.

REGIONE PUGLIA

ART. 4

L'adesione di cui all'art.1, lettera c), può consistere nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o regolamento dell'ente richiedente o nella concessione di contributi finanziari straordinari.

La relativa richiesta deve essere corredata;

- da copia autentica dello statuto e dell'eventuale regolamento;
- da relazione illustrativa dell'attività programmata o svolta, o dell'iniziativa che si intende realizzare.

REGIONE PUGLIA

ART.5

La Giunta Regionale determina, salvo quanto disposto nel 2° e 3° comma dell'art.3 e nel 2° e 3° comma del presente articolo, le modalità delle organizzazioni, partecipazioni e adesioni di cui all'art.1, assumendo i con seguenti eventuali impegni di spesa.

Tutte le determinazioni di cui al precedente comma che comportano un onere di spesa non superiore a lire £.5.000.000 sono adottate dal Presidente della Giunta con proprio decreto da comunicarsi a quest'ultima con periodi cità trimestrale.

Sono egualmente adottati con decreto del Presidente della Giunta, a carattere di mera esecuzione, i provvedimenti confermativi di adesioni precedentemente deliberate, anche se comportanti un onere di spesa annuo superiore al limite di cui al precedente comma, nonché tutti i provvedimenti liquidativi di spese e contributi consequenti ad impegni assunti ai sensi della presente legge.

REGIONE PUGLIA

ART.6

Per la liquidazione dei contributi concessi ai sensi della presente legge gli enti ed associazioni interessati devono presentare una relazione illustrativa della manifestazione organizzata corredata di attestazione del legale rappresentante circa le spese effettivamente sostenute.

E' fatta salva la facoltà di chiedere l'esibizione della relativa documentazione giustificativa.

La liquidazione potrà essere disposta entro il limite massimo del contributo concesso.

In caso di adesione comportante il versamento di un contributo finanziario o di una quota associativa annua, questa potrà essere integralmente liquidata all'atto della concessione o dell'adesione e del rinnovo. In tal caso l'ente beneficiario é tenuto a presentare, entro il primo trimestre dell'anno successivo alla deliberata concessione o adesione, una relazione illustrativa sull'attività svolta e sui modi di utilizzazione del contributo erogato.

L'istruttoria dei provvedimenti amministrativi conseguenti all'applicazione della presente legge é svolta dal settore Segreteria della Presidenza della Giunta.

REGIONE PUGLIA

ART. 7

In casi eccezionali, da valutarsi in relazione alla natura dell'ente o associazione richiedente, alla rilevanza della iniziativa o dell'attività programmata, allo impegno finanziario della medesima, e ad ogni ulteriore elemento ritenuto utile, potrà essere disposta, all'atto dell'impegno, l'anticipazione fino al 50% dell'importo del contributo concesso.

REGIONE PUGLIA

ART.8

Al pagamento delle somme liquidate ai sensi delle precedenti disposizioni può provvedere direttamente l'economo-cassiere della Presidenza della Giunta secondo le modalità di cui all'art.16 della legge regionale 25.1.77 n.2.

A tal fine, contestualmente all'atto d'impegno, viene disposta l'assegnazione in favore del suddetto econo-cassiere, sull'apposito capitolo del bilancio di competenza, di un fondo pari alla somma impegnata.

Ai pagamenti previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al 4°, 5° e 6° comma dell'art.14 della legge regionale 25.1.77 n.2.

REGIONE PUGLIA

ART.9

Le pratiche in corso di istruttoria alla chiusura dell'esercizio finanziario possono essere ammesse a contributo a carico dei fondi del bilancio relativo all'esercizio successivo, entro il limite massimo del 20% del relativo stanziamento.

REGIONE PUGLIA

ART.10

Alla spesa per la finalità di cui all'art.1, lettera a) e b) della presente legge, valutata in ulteriori lire £. 100.000.000, si provvede, per l'anno finanziario 1979, con i fondi del Cap.21, la cui denominazione viene così modificata: "Spese, contributi ed altri oneri per l'organizzazione, anche in collaborazione, e la partecipazione a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni".

Alla spesa per le finalità di cui all'art.1, lettera c) della presente legge, valutata in ulteriori £.15.000.000, si provvede, per l'anno finanziario 1979, con i fondi del Cap.13, la cui denominazione viene così modificata "Quote associative, contributi ed altri oneri per l'adesione ad enti, associazioni, comitati, ecc."

Per gli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

REGIONE PUGLIA

- ART. 11 -

Al bilancio per l'esercizio 1979 - parte 2^a - spesa - sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento

Cap. 21 - "Spese, contributi ed altri oneri per l'organizzazione, anche in collaborazione, e la partecipazione a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni"
(nuova denominazione, variata con la presente legge)

-Bilancio di competenza-

£. 100.000.000=

-Bilancio di cassa-

£. 100.000.000=

Cap. 13 - "Quote associative, contributi e altre oneri per l'adesione a enti, associazioni, comitati, ecc."
(nuova denominazione, variata con la presente legge)

-Bilancio di competenza-

£. 15.000.000=

-Bilancio di cassa-

£. 15.000.000=

Variazioni in diminuzione

Cap. 439 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi reg.li in corso di adozione"

-Bilancio di competenza-

£. 115.000.000=

-Bilancio di cassa-

£. 115.000.000=

REGIONE PUGLIA

ART.12

La Legge Regionale 8.4.75,n.31 é abrogata.

REGIONE PUGLIA

ART.13

La presente legge é dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il _____